



---

## **Ordinanza del DFF sulla deduzione delle spese professionali delle persone eser- citanti un'attività lucrativa dipendente ai fini dell'imposta federale diretta**

**(Ordinanza sulle spese professionali)**

**Modifica del ...**

---

*Il Dipartimento federale delle finanze  
ordina:*

I

L'ordinanza del 10 febbraio 1993<sup>1</sup> sulle spese professionali è modificata come segue:

*Art. 5a*            Spese di trasporto per l'uso privato di veicoli aziendali a titolo gratuito

<sup>1</sup> Se il contribuente usa un veicolo aziendale a titolo gratuito per il trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro nonché per altri scopi privati, anziché conteggiare le spese effettive derivanti dall'uso privato e operare una deduzione delle spese di trasporto secondo l'articolo 5, è possibile effettuare un calcolo forfettario delle spese di trasporto.

<sup>2</sup> In questo caso il suo reddito derivante da tale uso corrisponde a un importo forfettario mensile pari allo 0,9 per cento del prezzo d'acquisto del veicolo.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 20XX.

...

Dipartimento federale delle finanze:

<sup>1</sup> RS 642.118.1

Ueli Maurer

Consultazione